

partners

Renato Meneghini - dott. commercialista

Luisa Moroso - consulente del lavoro

associati

Enrico Povolo - dott. commercialista

Marco Giaretta - dott. commercialista

Giacomo Prandina - dott. commercialista

Vicenza, 21 settembre 2011

INFORMATIVA N. 7 - 2011: LE RECENTI MANOVRE ECONOMICHE

Riepiloghiamo sinteticamente in questa Informativa le novità introdotte dai Decreti Legge denominati “Manovra Economica”, “Decreto Sviluppo” e “Manovra di Ferragosto” approvati durante l’estate.

Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni dopo l’approvazione dei decreti attuativi relativi ad alcune disposizioni e l’uscita delle necessarie Circolari Ministeriali esplicative.

L’attuale situazione normativa appare, purtroppo, particolarmente confusa, dato che questa serie di Manovre ha modificato una quantità rilevante di norme ma **la fretta con cui sono state scritte ha determinato una notevolissima quantità di dubbi** nella loro applicazione.

A questo ci sentiamo di aggiungere che, a causa della precaria situazione di Bilancio dello Stato, **abbiamo fondati motivi di temere che nei prossimi mesi la doverosa lotta all’evasione fiscale si possa tramutare da parte dell’Agenzia delle Entrate in una più o meno indiscriminata ricerca immediata di gettito erariale indipendentemente dalla legittimità della condotta dei contribuenti.**

Qui di seguito le principali novità legislative.

ESONERO COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ DI P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI

È previsto che in caso di trasferimento di immobili o diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto assorbe l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO

È soppresso l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.

Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo variazioni.

DETRAZIONE IRPEF 36%

Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, sono abrogati gli obblighi:

- 1) di invio della comunicazione di inizio lavori.**
- 2) dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.**

INCREMENTO LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È stabilito l'aumento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:

Attività	Vecchio limite	Nuovo limite
Prestazioni di servizi	euro 309.874,14	euro 400.000
Altre attività	euro 516.456,90	euro 700.000

Non sono stati modificati i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale che rimangono fissati a euro 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a euro 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI

È stabilito l'esonero dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a euro 3.000 (euro 3.600 qualora sussista l'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale) **se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.**

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE

È prevista l'abolizione dell'obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese e lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.

Va evidenziato che non disponendo di un documento equiparato alla fattura non dovrebbe essere possibile detrarre l'IVA connessa con tali spese.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE ATTI ESECUTIVI

È prorogata dall'1.7.2011 all'1.10.2011 la decorrenza dell'esecutività degli avvisi di accertamento.

ESPROPRIAZIONE FORZATA DI IMMOBILI

È ora previsto che l'Agente della riscossione deve notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva al fine di informarlo che sarà iscritta ipoteca in caso di mancato pagamento, entro 30 giorni, delle somme dovute.

Peraltro, a decorrere dal 13.7.2011 **all'Agente della riscossione non è consentita l'iscrizione dell'ipoteca se l'ammontare del credito è inferiore a:**

- euro 20.000 se la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora

contestabile ed il debitore è proprietario dell'immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale;

- euro 8.000 negli altri casi.

L'Agente della riscossione inoltre non può procedere all'espropriazione immobiliare se gli importi non superano i predetti limiti e sussistono le condizioni predette.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono previste:

- la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a euro 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima superi euro 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è escluso l'importo della prima rata);
- l'esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.

È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

È innalzato da euro 5.164,57 a euro 10.000 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell'ipotesi di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È prevista la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno o partecipazione all'1.7.2011 nonché al versamento dell'imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI

È prevista la possibilità, da parte dei soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore a euro 200.000 per l'acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, di rinegoziare il mutuo con

applicazione di un tasso annuo nominale fisso.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Sono fissati i nuovi importi dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi titoli, come di seguito schematizzato:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE			
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario < euro 50.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
	annuale	Euro 34,20	
	semestrale	Euro 17,10	
	trimestrale	Euro 8,55	
	mensile	Euro 2,85	
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ euro 50.000 e < euro 150.000	Periodicità invio	Dal 2011	Dal 2013
	annuale	Euro 70	Euro 230
	semestrale	Euro 35	Euro 115
	trimestrale	Euro 17,50	Euro 57,50
	mensile	Euro 5,83	Euro 19,17
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario >= euro 150.000 e < euro 500.000	Periodicità invio	Dal 2011	Dal 2013
	annuale	Euro 240	Euro 780
	semestrale	Euro 120	Euro 390
	trimestrale	Euro 60	Euro 195
	mensile	Euro 20	Euro 65
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario >= euro 500.000	Periodicità invio	Dal 2011	Dal 2013
	annuale	Euro 680	Euro 1.100
	trimestrale	Euro 340	Euro 550
	trimestrale	Euro 170	Euro 275
	Mensile	Euro 56,67	Euro 91,67

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% E 55%

È stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d'acconto che le banche e Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è prevista la detrazione del 36%;
- interventi di risparmio energetico per i quali è prevista la detrazione del 55%.

PERDITE FISCALI IRES

La perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;

- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

È possibile estendere il riallineamento dei valori civili e fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi

d'impresa e altre attività immateriali.

Le modalità attuative sono demandate ad un apposito Provvedimento.

"SUPER BOLLO" AUTOVEICOLI

È confermata l'introduzione, a decorrere dal 2011, di un'addizionale erariale della **tassa automobilistica (c.d. "super bollo")**:

- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a euro 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

È altresì confermata la sanzione pari al 30% di quanto non versato in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale dovuta.

Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

REVOCA PARTITA IVA

Per le partite IVA "inattive da tempo", si dispone la revoca d'ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ

È confermato che i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione versando euro 129 entro il 4.10.2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto), a condizione che tale violazione non sia già stata constatata.

STUDI DI SETTORE

In caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio, è applicabile la sanzione in misura massima (euro 2.065);

E' stata estesa la possibilità di effettuare L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO anche nelle ipotesi di:

- **omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore;**
- **indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.**

L'accertamento induttivo a causa dell'infedeltà della compilazione del modello degli studi di settore è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato uno scostamento maggiore al 10%) del reddito;

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

La sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo.

Di fatto, pertanto, la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ

Anche per il 2012 sarà applicata una “tassazione agevolata” delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e incremento della produttività se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi.

La misura della detassazione nonché dello sgravio contributivo (sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro) sarà fissato con un apposito Provvedimento in base ai fondi stanziati a tal fine.

NUOVO REGIME DEI MINIMI

È stato introdotto un nuovo regime delle “nuove iniziative” che prende spunto dagli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all’art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

DAL 2012 L'ATTUALE REGIME DEI MINIMI È APPLICABILE, PER IL PERIODO D'IMPOSTA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ E PER I 4 SUCCESSIVI, ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE FISICHE CHE:

- APRONO UNA NUOVA PARTITA IVA;

- HANNO APERTO UNA NUOVA PARTITA IVA A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2008.

PERTANTO IL REGIME DEI MINIMI NON È PIÙ AMMESSO, E NON VI POSSONO PIÙ RIMANERE, TUTTI COLORO CHE HANNO APERTO LA PARTITA IVA PRIMA DEL 1 GENNAIO 2008.

TALI CONTRIBUENTI SARANNO OBBLIGATI A TORNARE AL REGIME CONTABILE NON AGEVOLATO, CON L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DELLE IMPOSTE IN MISURA ORDINARIA.

Il nuovo regime dei minimi è applicabile anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria;
- c) qualora l'attività sia il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore a euro 30.000.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Ai soggetti che, avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi, non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, è previsto l'assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell'IVA e applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI

E' disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure:

Fino euro 2.582,28	euro 30
oltre euro 2.582,28 fino a euro 5.000	euro 60
oltre euro 5.000 fino a euro 25.000	euro 120
oltre euro 25.000 fino a euro 75.000	euro 250
oltre euro 75.000 fino a euro 200.000	euro 500
oltre euro 200.000	euro 1.500

RECLAMO E MEDIAZIONE

Per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **notificati dall'1.4.2012 di valore non superiore a euro 20.000**, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto. In merito a tale procedura si evidenzia che:

- il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia;
- l'Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la "proposta" del contribuente formula d'ufficio una proposta di mediazione;
- decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso.
- in caso di giudizio, la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento.

CONDONO PER DEFINIZIONE LITI PENDENTI

È stata introdotta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti **alla data dell'1.5.2011** dinanzi alle Commissioni tributarie (in ogni grado del giudizio) in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, di **valore non superiore a euro 20.000**, con il pagamento delle somme seguenti:

Fino euro 2.000	euro 30	
Oltre euro 2.000	10% valore lite	In caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
	30% valore lite	in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
	50% valore lite	in caso di lite pendente in 1° grado

Le somme dovute devono essere versate in un'unica soluzione entro il 30.11.2011; la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012;

Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate mediante specifici Provvedimenti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Per il triennio 2011-2013 è previsto un **Contributo di solidarietà pari al 3%** del reddito complessivo dei contribuenti **eccedente il limite di euro 300.000**. Il contributo costituisce un onere deducibile.

ALIQUTA IVA ORDINARIA DEL 21%

A partire dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 17.09.2011, l'aliquota iva ordinaria è stata modificata e fissata al 21%. Vedasi a tal proposito la nostra precedente Informativa n. 6-2011

LIMITAZIONI USO CONTANTE

DAL 13 AGOSTO 2011 IL LIMITE DELL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE È STATO RIDOTTO A EURO 2.500.

Da ciò consegue che:

- **il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a euro 2.500;**
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a euro 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- **I LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI AD UN SALDO INFERIORE A EURO 2.500 OPPURE ESTINTI ENTRO IL 30.09.2011. RICORDIAMO CHE ANCHE I LIBRETTI AL PORTATORE CHE SONO UTILIZZATI PER LE CAUZIONI IN CASO DI AFFITTO SONO ASSOGGETTATI ALLA MEDESIMA NORMA. SONO PREVISTE SANZIONI PESANTI PER COLORO CHE NON OPERERANNO LA RIDUZIONE AL DI SOTTO DI TALE SOGLIA.**

OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.

DETRAZIONE IRPEF 36%

È stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione ancora spettante per i periodi d'imposta successivi alla cessione ora può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

L'aliquota ordinaria della ritenuta (o dell'imposta sostitutiva) da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR e ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR, **passa dal 12,5% al 20%**.
In particolare, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia:

- l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;
- la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non "black-list", sui titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Al fine di poter beneficiare del c.d. "premio di congruità" in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a euro 50.000, **è necessario soddisfare un'ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l'anno precedente a quello interessato**.

IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO

A seguito delle novità introdotte nell'iter di conversione in legge, **ai trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di "money transfer" ed altri agenti in attività finanziarie è applicata un'imposta di bollo del 2% dell'importo trasferito**.

Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da soggetti che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- da cittadini UE;
- verso Stati UE;
- da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

SOCIETÀ DI COMODO

È stato introdotto l'aumento della tassazione a carico delle c.d. "società di comodo" o "non operative". In particolare per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%.

La nuova aliquota trova applicazione "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.

SOCIETÀ IN PERDITA PER PIÙ PERIODI

È stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale **LA SOCIETÀ CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE IN PERDITA PER 3 ANNI CONSECUTIVI È CONSIDERATA "NON OPERATIVA" A DECORRERE DAL SUCCESSIVO QUARTO PERIODO D'IMPOSTA.**

In presenza delle specifiche cause è comunque possibile "ricorrere" alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio:

- presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni;
- per l'anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo ai sensi dell'art. 30, comma 3, Legge n. 724/94.

Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2012.

BENI D'IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

È stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

In particolare per detti beni è disposto che:

- costituisce "reddito diverso" in capo al socio/familiare utilizzatore ex art. 67, comma 1, nuova lett. h-ter), TUIR "la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa ...";
- se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d'impresa;
- al fine di garantire l'attività di controllo, "l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento".

Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L'omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della "differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento" ovvero con la sanzione da euro 258 a euro 2.065 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni.

È infine disposto che l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito” tenendo conto di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

LISTE SELETTIVE PER ACCERTAMENTO DERIVANTI DALLE BANCHE

È stata introdotta la previsione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla **“elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo”** sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

In altre parole, quindi, l’Agenzia delle Entrate potrà ora disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie ANCHE PRIMA DI INIZIARE UN ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE.

SANZIONI PENALI VIOLAZIONI IMPOSTE DIRETTE ED IVA

Sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie.

In particolare è previsto che dette soglie sono fissate a:

- **euro 30.000 di imposta evasa ed euro 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici;**
- **euro 50.000 di imposta evasa ed euro 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele;**
- **euro 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione.**

È inoltre previsto che:

- non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell’art.13, D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2);
 - i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a euro 3.000.000.
- Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011.

ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA

È stato disposto che possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia **solo** i soggetti passivi IVA che:

- sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno;
- dimostrano un'effettiva operatività;
- attestino la regolarità dei versamenti IVA.

La definizione delle relative modalità sarà oggetto di un apposito provvedimento.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina